

**ALLEGATO A alla Dgr n. 21 del 11 gennaio 2011**

PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI BIOMASSE VEGETALI E ZOOTECNICHE NON COSTITUENTI RIFIUTO, PRESENTATO DALLA "SOCIETÀ AGRICOLA ZILIO BENEDETTO E VITTORIO S.S." DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA (PD)

1. Rispettare le condizioni espresse nell'atto unilaterale d'obbligo trasmesso al Comune di Villafranca Padovana e acquisito dalla Regione del Veneto con nota protocollo n. 555507/48.24 del 22/10/2010.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Consorzio di Bonifica Brenta (protocollo consorziale n. 8294 del 15/09/2010).
3. Rispettare le disposizioni della Soprintendenza per i beni Archeologici del Veneto, trasmessa alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 306673/48.24 del 01/06/2010, ossia:
  - a. gli interventi che implicano scavi del suolo siano effettuati con l'assistenza archeologica continua, con la previsione di indagini archeologiche in estensione delle strutture antiche eventualmente emerse e la possibilità di emissione di ulteriori provvedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
  - b. la modalità e tempi di esecuzione dello scavo dovranno essere preventivamente concordati con la stessa, a cui dovrà essere consegnata, a cura della ditta archeologica, la documentazione che costituisce parte integrante dello scavo.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole della Provincia di Padova, trasmesse con nota protocollo interna n. 144818/2010 del 22/09/2010, ossia:
  - a. nelle aree dove sono presenti esemplari della specie *Platanus spp* deve essere avvisato il servizio fitosanitario regionale competente per territorio per il relativo controllo ai sensi del D.M. 17/04/1998;
  - b. le linee elettriche in progetto dovranno essere poste ad adeguata distanza dalle alberature al fine di evitare danni agli apparati radicali della vegetazione.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, in via di emanazione, ossia:
  - a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
  - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
  - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
  - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
  - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
  - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
  - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
  - h. l'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 kW dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.
6. Rispettare la soluzione tecnica emanata dalla Società di distribuzione dell'energia elettrica – codice di rintracciabilità T0078667.
7. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso

contrario l'eventuale autorizzazione unica rilasciata in sede di Conferenza di servizi perderà di efficacia e quindi decadrà a tutti gli effetti.

8. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrdotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, l'eventuale autorizzazione unica rilasciata in sede di Conferenza di servizi perderà di efficacia e quindi decadrà a tutti gli effetti.
9. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
  - a. delle strutture agricolo-produttive (640 MWh/anno);
  - b. termostatazione fermentatori anaerobici (1.000 MWh/anno);
  - c. per abitazione aziendale (480 MWh/anno).In caso contrario l'eventuale autorizzazione unica rilasciata in sede di Conferenza di servizi perderà di efficacia e quindi decadrà a tutti gli effetti.
10. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, l'eventuale autorizzazione unica rilasciata in sede di Conferenza di servizi perderà di efficacia e quindi decadrà a tutti gli effetti.
11. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calculatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
12. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Villafranca Padovana (PD).
13. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
14. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
15. Inoltrare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al Comune di Villafranca Padovana e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
16. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - *Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (potenza termica disponibile 980 kW) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
17. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 1 marzo 1991 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
18. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
19. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

20. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
21. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – *Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.*
22. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri – e ai limiti – previsti dalla tabella 1.1, sezione 3, parte III dell'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
23. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
24. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del regolamento n. 1774/2002 agli "impianti a biogas [...] qualora lo stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte ed il colostro siano i soli materiali di origine animale trattati" (articolo 13 dell'accordo 1 luglio 2004 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – G.U. n. 172/2004), rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
25. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
26. Rispettare le disposizioni amministrative regionali in materia di utilizzo agronomico della biomassa in uscita dai fermentatori, con riferimento ai calcoli degli apporti di azoto all'ettaro previsti nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007.
27. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
28. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia), alla Provincia di Padova (Area Ambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
29. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), alla Provincia di Padova (Area Ambiente), al Comune di Villafranca Padovana e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) la data di messa in esercizio dell'impianto.
30. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e al Servizio Ispettorato per l'Agricoltura di Padova) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
31. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e al Servizio Ispettorato per l'Agricoltura di Padova), la visura camerale aggiornata.
32. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
33. Trasmettere alla Regione del Veneto, all'avvio in esercizio dell'impianto, gli atti di costituzione servitù di elettrodotto, registrati e trascritti, a favore della società "Enel - Divisione Infrastrutture e Reti", con riferimento all'impianto di rete compreso tra la cabina di consegna dell'energia elettrica denominata "Zilio" e il punto di connessione, denominato "Taggì Sop. 2^", su linea MT esistente "VILLAFRANCA (CP ATICHIERO).
34. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e al Comune di Villafranca Padovana la data di dismissione dell'impianto.
35. Mettere in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775.

36. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), prima dell'inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010, ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari alla perizia di stima acquisita agli atti.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni alla costruzione e all'esercizio dei manufatti di progetto contenute nel parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (nota protocollo n. 8767 del 01/06/2010, rif. pratica n. 51546).